



ALLEGATO SCARICHI 1

Oggetto: Ditta Vispi Costruzioni Generali Srl - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Fumaria Silvana, nata a Gubbio (PG) il 12/05/1939, ivi residente in via Decenzio n. 4, in qualità di legale rappresentante della ditta Vispi Costruzioni Generali Srl (P.Iva 03237220540), con sede legale ubicata in loc. Valderchia, nel Comune di Gubbio (PG), con istanza presentata al SUAPE del Comune di Gubbio e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0184266 del 05/09/2018 e le successive integrazioni acquisite al prot. n. 0236390 del 05/11/2018 e prot. n. 0023708 del 06/02/2019, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 12/2016 del 13/10/2016, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'insediamento sito nel Comune di Gubbio (PG), loc. Valderchia (Foglio n. 140 particelle n. 40-41-538-539 ed altre);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 12/2016 del 13/10/2016 rilasciata dal SUAPE del Comune di Gubbio alla ditta Vispi Costruzioni Generali Srl, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 9443 del 05/10/2016 della Regione Umbria;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 12/2016 del 13/10/2016 sopra citata comprende anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue contenenti le sostanze pericolose: Idrocarburi totali, Cadmio, Rame, Zinco, Piombo, Cromo totale provenienti dall'impianto di cava-frantumazione e selezione inerti-produzione conglomerato bituminoso e costituite da:

- acque reflue derivanti da lavaggio automezzi e lavaggio della pavimentazione dell'officina meccanica, con consistenza 3 mc/h, previo impianto di trattamento (in planimetria denominato 5) costituito da separatore fanghi con capacità utile di 5 mc e separatore oli con capacità utile di 1,5 mc e depurazione ad ossidazione biologica (biofiltrazione) con capacità massima di trattamento di 8,28 mc/h;
- acque reflue dilavamento piazzali non impermeabilizzati (20.000 mq) e coperture (1.700 mq), previo trattamento mediante vasca di decantazione (in planimetria denominata 7) con volume utile di 200 mc,

e recapitanti in unico punto di scarico nel torrente San Donato;

VISTA inoltre la dichiarazione a firma del legale rappresentante depositata in atti, che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di cui



all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 12/2016 del 13/10/2016 sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2018 n. 1024;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Vispi Costruzioni Generali Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Vispi Costruzioni Generali Srl (P.Iva 03237220540), con sede legale ubicata in loc. Valderchia, nel Comune di Gubbio (PG), dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (torrente San Donato) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Cadmio, Rame, Zinco, Piombo, Cromo totale di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 1024/2018, provenienti dall'impianto di cava - frantumazione e selezione inerti - produzione conglomerato bituminoso sito nel Comune di Gubbio (PG), loc. Valderchia (Foglio n. 140 particelle n. 40-41-538-539 ed altre) e costituite da:

- acque reflue derivanti da lavaggio automezzi e lavaggio della pavimentazione dell'officina meccanica, con consistenza 3 mc/h, previo impianto di trattamento (in planimetria



denominato 5) costituito da separatore fanghi con capacità utile di 5 mc e separatore oli con capacità utile di 1,5 mc e depurazione ad ossidazione biologica (biofiltrazione) con capacità massima di trattamento di 8,28 mc/h,

- acque reflue dilavamento piazzali non impermeabilizzati (20.000 mq) e coperture (1.700 mq), previo trattamento mediante vasca di decantazione (in planimetria denominata 7) con volume utile di 200 mc,

secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

1.1) Per le acque reflue di dilavamento dei piazzali:

- a) Le vasche di decantazione dovranno essere soggette ad adeguata e periodica manutenzione mediante asportazione dei fanghi sul fondo al fine di assicurare la piena efficienza di sedimentazione;
- b) Mantenere accessibili ed ispezionabili le vasche di decantazione e il pozzetto di ispezione e campionamento (in planimetria denominato i.2) ubicato immediatamente a valle delle vasche stesse;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- d) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, per la ricerca di: pH, Conducibilità, COD, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Solfati, Fosforo totale, Azoto totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Fenoli, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Cadmio, Rame, Zinco, Piombo, Cromo totale, Nichel, Ferro, Test Tossicità Acuta. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;
- f) Almeno ogni quattro anni, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di



cui al punto e). La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;

- g) Qualora nell'anno considerato non dovessero verificarsi le condizioni per l'effettuazione del prelievo (poiché collegate agli eventi meteorici), dovrà essere inviata nota ad ARPA ed alla Regione Umbria nella quale la Ditta sarà tenuta a specificare le circostanze che hanno determinato l'impossibilità del campionamento annuale;
- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 19 settembre 2018 n. 1024, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 60 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- i) Considerato che i piazzali non sono impermeabilizzati, in caso di eventuali cadute accidentali di sostanze pericolose, dovranno essere attivate immediatamente tutte le procedure finalizzate ad evitare danni al suolo ed alle risorse idriche, gestendo pertanto l'inconveniente nel rispetto della normativa sui rifiuti;

1.2) Per le acque reflue dell'officina e autolavaggio:

- l) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue dell'officina e autolavaggio e il pozzetto di ispezione e campionamento (in planimetria denominato i.1) ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- m) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
- n) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, per la ricerca di: pH, Conducibilità, COD, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Solfati, Fosforo totale, Azoto totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Fenoli, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Cadmio, Rame, Zinco, Piombo, Cromo totale, Nichel, Ferro, Test Tossicità. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguite da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;



- o) Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla data di attivazione dell'impianto, per la ricerca dei seguenti parametri: pH, Conducibilità, COD, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Solfati, Fosforo totale, Azoto totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Fenoli, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Cadmio, Rame, Zinco, Piombo, Cromo totale, Nichel, Ferro, Test Tossicità acuta, al fine della valutazione del rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali), e i relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Distretto Gubbio-Gualdo Tadino;
- p) Almeno ogni quattro anni, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto n). La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- q) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 19 settembre 2018 n. 1024, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 60 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- r) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Distretto di Gubbio-Gualdo Tadino, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- s) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- t) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;



Regione Umbria

Giunta Regionale

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite e la data di attivazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue derivanti dal lavaggio automezzi e dal lavaggio della pavimentazione dell'officina meccanica;
- c) Essendo lo scarico recapitato in corso idrico demaniale deve essere ottenuta la concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 da richiedere presso l'Ente competente in materia.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)